



Città di Pachino

Provincia di Siracusa

VERBALE N. 10 DELLO 05/12/2017 DI SEDUTA DELLA II COMMISSIONE CONSILIARE "Programmazione economica – Bilancio – Finanze – Tributi – Patrimonio – Economato"

Oggetto: Proposta di Deliberazione di C.C. di revoca Deliberazione di C.C. n. 60 dello 07/10/2017.

L'anno duemiladiciassette, il giorno cinque del mese di dicembre, alle ore 18,00, nella Casa Comunale, giusta convocazione prot. n. 36451 dello 01/12/2017, si è riunita la II Commissione Consiliare ai sensi degli artt. 3 e 8 del Regolamento Comunale delle Commissioni Consiliari permanenti con funzioni consultive, propositive e di approfondimento, con l'assistenza della Segretaria Sign.ra Rosanna Minardi all'uopo delegata dal Segretario Generale ed assente dal servizio. All'appello risultano:

- | | |
|-----------------------------|----------|
| 1) Sign. Quartarone Corrado | presente |
| 2) Avv. ssa Dipietro Fausta | presente |
| 3) Dott.ssa Beninato Osiria | assente |

La Commissione, constatato il numero dei presenti, dichiara valida la seduta.

Dopo ampia discussione la Commissione, esaminati gli atti della proposta di Deliberazione di C.C. n. 80 del 30/11/2017 ad oggetto: "Revoca in autotutela della Delibera di C.C. n. 60 dello 07/10/2017", dichiara quanto segue:

Questa commissione, viste le «Linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza», redatte dalla Sezione autonomie della Corte dei conti in una deliberazione (la n.16 del 2012), in ossequio alle disposizioni contenute nell'art.243 bis del DLgs. n. 267/2000, introdotte dall'articolo 3, comma 1 del D.L. n.174/2012, dalle quale si emergere che in mancanza dell'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto, agli enti locali è precluso l'accesso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal decreto salva enti. È infatti necessario che le successive proiezioni economico-finanziarie, per poter scongiurare il dissesto finanziario, abbiano come punto iniziale di riferimento una situazione stabilizzata in documenti ufficiali. Quindi, presupposto necessario per accedere alla procedura di riequilibrio è la regolare approvazione del bilancio di previsione e dell'ultimo rendiconto nei termini di legge; anche perché è utile disporre della rappresentazione certa e veritiera di partenza, al fine di valutare la sostenibilità del piano..

Ciò in quanto, è necessario che un piano di riequilibrio, con proiezioni al massimo spalmate su dieci anni, non possono non avere come base di riferimento una situazione «cristallizzata» in documenti ufficiali. In più, sottolinea la Corte, vi sono dei parametri inderogabili ai fini della positiva valutazione dei piani di rientro. Ovvero, la constatazione che l'ente si sia adeguato al complesso delle regole di coordinamento della finanza pubblica. Il riferimento della magistratura contabile va al rispetto del patto di stabilità interno, all'adozione delle misure per la riduzione della spesa di personale e quelle relative alle partecipate, il rispetto dei limiti all'indebitamento e le dismissioni patrimoniali.

Considerati i rilievi fatte dall' Organo di Revisione sia nel parere espresso alla Delibera di C.C. n. 60 dello 07/10/2017, sia con nota prot. n. 30846 in risposta alla controdeduzione del Responsabile di Settore;

Viste le criticità rilevate anche dalla nota prot. 35151 del 16/10/2017 a firma del Commissario ad acta dott Carlo Turruciano ed inviate alla Corte dei Conti, vista la mancata approvazione da parte del civico consesso alla proposta deliberativa di convalida ex art 21 nonies legge 241/90.

Questa Commissione esprime parere favorevole alla proposta deliberativa oggetto de quo, e si invita, altresì, il responsabile di settore a superare le criticità rilevate più volte dall'organo di revisione contabile.

La seduta viene sciolta alle ore 18,30.

IL PRESIDENTE
[Handwritten signature]
I COMPONENTI
[Handwritten signature]



IL SEGRETARIO
(Sign. Rosanna Minardi)

[Handwritten signature]